

CAMERA DEI DEPUTATI N. 107

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, BUFFONE, QUINTIERI, CARCATERRA, MERENDA

Presentata il 12 giugno 1963

Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge estende ai mutilati ed invalidi per servizio e ad alcuni loro congiunti le disposizioni previste dalla legislazione riguardante le pensioni di guerra, in particolare quelle contenute nella legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Durante le precedenti legislature, molte disposizioni riguardanti le pensioni di guerra sono state estese alle pensioni privilegiate ordinarie, delle quali sono in godimento i dipendenti militari e civili dello Stato che, in servizio e per causa di esso, in tempo di pace, hanno subito invalidità, ovvero i congiunti di tali dipendenti deceduti per causa di servizio o dopo essere stati posti in quiescenza.

In proposito è opportuno citare il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, col quale sono stati concessi ai grandi invalidi per causa di servizio gli stessi assegni di superinvalidità e gli stessi assegni per la retribuzione di un accompagnatore spettanti ai grandi invalidi di guerra; il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, col quale sono stati stabiliti congrui aumenti agli assegni in parola in concomitanza con analogo provvedimento, di pari data, riguardante i mutilati di guerra; la legge 4 maggio 1951, n. 306,

che ha stabilito l'applicabilità ai mutilati per servizio delle tabelle di infermità delle pensioni di guerra, nonché degli assegni di superinvalidità e di cura e delle indennità per l'accompagnatore nella stessa misura degli invalidi di guerra; la legge 27 dicembre 1953, n. 993, che ha esteso ai titolari di pensione privilegiata ordinaria altre disposizioni già contemplate dalla legislazione vigente a favore degli invalidi di guerra ed in particolare il principio del passaggio a vita della pensione per gli invalidi affetti da tubercolosi dopo quattro anni dalla data della prima concessione; la legge 16 aprile 1954, n. 147, che abbina nel medesimo provvedimento norme a favore dei grandi invalidi, così di guerra come per servizio; il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, che ha disposto l'aumento a questi ultimi dell'indennità per l'accompagnatore spettante ai superinvalidi, elevandola alle stesse misure stabilite per quelli di guerra; la legge 3 aprile 1958, n. 474, che ha ulteriormente elevato, per le minorazioni più gravi, gli assegni di superinvalidità e l'indennità per l'accompagnatore determinandoli di pari importo di quelli già spettanti agli invalidi di guerra, estendendo agli invalidi per ser-

vizio di 1^a categoria il beneficio dell'assegno integratore per i figli in modo identico a quello già previsto per gli invalidi di guerra di 1^a categoria, concedendo altresì ai primi un'indennità speciale annua analoga a quella già accordata agli altri.

Il legislatore ha inteso evidentemente colmare, gradatamente, la sperequazione esistente fra il trattamento di infortunio spettante ai dipendenti dello Stato in tempo di guerra e quello spettante in tempo di pace, giungendo anche a precise dichiarazioni di principio che — pur non riguardando il trattamento di pensione — hanno di fatto parificato le due categorie di cittadini: vedansi, in proposito, la legge 15 luglio 1950, n. 539, e l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, già citata. In tal modo i due istituti della pensione di guerra e della pensione privilegiata ordinaria, che antecedentemente all'anno 1911 non erano differenziati, sono stati opportunamente riavvicinati, pur senza modificare quelli che sono i principi informativi a cui gli istituti stessi si sono ispirati.

La presente proposta di legge tratta della concessione di alcuni assegni speciali e provvidenze dei quali è stata più volte lamentata, anche in sede parlamentare, la deficienza nella legislazione riguardante le pensioni privilegiate ordinarie.

La natura di tali assegni e provvidenze e la loro portata risulteranno meglio chiariti esaminando i singoli articoli della proposta.

L'articolo 1 stabilisce che i mutilati ed invalidi per servizio, classificati per infermità dalla 2^a all'8^a categoria, che però non possono essere collocati al lavoro malgrado la legge 24 febbraio 1953, n. 142, e ciò perché le loro condizioni di salute sono tali da costituire un pericolo per i propri compagni di lavoro o per l'attrezzatura dell'azienda, ricevono un trattamento pari a quello di 1^a categoria finché perdurino, a causa dei motivi suddetti, le condizioni di incollocabilità.

Tale norma riguarda evidentemente pochissimi casi che sono, però, degni di particolare considerazione per le gravi condizioni di effettivo disagio economico nelle quali versano gli interessati.

L'articolo prevede anche che, al raggiungimento del 60° anno di età, in aggiunta al trattamento di previdenza, di cui al successivo articolo 3, spetti anche un assegno pari alla pensione della Previdenza Sociale, calcolato nella misura minima, come se l'invalido avesse compiuto un periodo, ancorché brevissimo, di attività lavorativa.

L'articolo 2 stabilisce che i mutilati ed invalidi per servizio, sempre per infermità comprese fra la 2^a e l'8^a categoria, che non possono ottenere quel lavoro al quale la citata legge 24 febbraio 1953, n. 142 dà loro diritto, e ciò per condizioni obiettive dovute alla mancanza di posti di lavoro, ricevono uno speciale trattamento, attualmente fissato per gli invalidi di guerra in lire 12.000 mensili, concesso con particolari modalità.

Trattasi di uno speciale assegno di disoccupazione, non cumulabile con altri della stessa natura, che pur vengono riconosciuti dalla legislazione vigente a tutti i lavoratori anche se in misura diversa da quella prevista per gli invalidi di guerra.

L'articolo 3 prevede a favore dei mutilati ed invalidi per servizio di cui ai due precedenti articoli, i quali abbiano superato l'età di 55 o di 60 anni, secondo la gravità dell'infermità, la concessione di una speciale indennità di previdenza, simile all'assegno di mancato collocamento, proprio in sostituzione di quest'ultimo trattamento, allorché la totale perdita della capacità lavorativa per età viene a farne cessare il diritto.

È da notare che negli articoli 1, 2 e 3 è stato previsto che la concessione degli assegni in questione viene effettuata con le stesse modalità stabilite per gli invalidi di guerra, e ciò, ovviamente, al fine di evitare sperequazioni fra le due categorie. Tali modalità sono previste dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 1240 del 1961.

Negli articoli 2 e 3 si è voluto chiarire, onde evitare equivoci, che l'assegno di incollocamento e l'indennità di previdenza non sono cumulabili né fra loro, né con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 1, né con l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, caratteristiche di tutte le pensioni ordinarie ma non previste per le pensioni di guerra.

Con l'articolo 4 si stabilisce l'aumento dell'assegno di cura, già concesso agli invalidi per servizio con l'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, da lire 84.000 a lire 96.000 annue per gli invalidi affetti da tubercolosi e classificati nella 2^a categoria. Il nuovo importo di detto assegno è già previsto per gli invalidi di guerra dall'articolo 2 della citata legge n. 1240 del 1961.

L'articolo 5 prevede, così come per gli invalidi di guerra l'articolo 9 della legge n. 1240 del 1961 più volte citata, la concessione di un'integrazione annua di lire 18.000 per la moglie, agli invalidi di 1^a categoria con o senza assegni di superinvalidità.

È da notare che a detti invalidi per servizio fu già concessa l'integrazione annua di lire 36.000, per ciascuno dei figli finché minorenni, nonché nubili se femmine, con l'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Tali integrazioni non sono, ovviamente, cumulabili con le quote aggiunte di famiglia di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni.

Con gli articoli 6 e 7 si abolisce l'assegno suppletivo, concesso con l'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni: detto assegno è sostituito da quello complementare, concesso agli invalidi di guerra di 1^a categoria, con o senza assegni di superinvalidità, con l'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616.

L'applicazione alle pensioni privilegiate ordinarie di tale assegno complementare rende superfluo il minimo consolidato per gli invalidi di 1^a categoria ed il conseguente assegno integrativo temporaneo istituito dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74.

Opportunamente è prevista la regolamentazione delle norme riguardanti la concessione del carovita, al fine di evitare che le pensioni privilegiate ordinarie possano superare le pensioni di guerra.

L'articolo 8 prevede, in analogia a quanto disposto dall'articolo 32 della più volte ripetuta legge n. 1240 del 1961, la conservazione per un anno dalla morte del dante causa, alle vedove ed ai figli degli invalidi di 1^a categoria, del trattamento di pensione di 1^a categoria, compreso l'assegno complementare e l'aumento, a titolo di integrazione, per i figli.

Tale disposizione, di notevole contenuto sociale, vale a superare il disagio dei familiari nel periodo immediatamente successivo alla morte del capo famiglia; analogo contenuto sociale ha l'ultimo comma di detto articolo, che riconosce alla vedova ed all'orfano dell'invalido per servizio di 1^a categoria, deceduto anche per causa diversa da quella che ha dato luogo al trattamento di pensione, la qualifica di vedova e di orfano di caduto per servizio, con i conseguenti modesti benefici di carattere generale previsti dalle disposizioni in vigore.

Gli articoli 9 e 10 prevedono la concessione, agli invalidi di 1^a, 2^a e 3^a categoria, di modesti aumenti a titolo di assegno integrativo, non cumulabile con l'assegno di cura, per far fronte all'aumentato costo della vita. Notisi che la maggior parte degli invalidi beneficiari di tale provvidenza — concessa in analogia a quanto disposto dall'articolo 33 della legge

n. 1240 del 1961 — non hanno goduto di alcun aumento delle loro pensioni dall'anno 1956.

Gli articoli 11 e 12, in analogia a quanto disposto per gli invalidi di guerra rispettivamente dagli articoli 24, 25 e 10 della legge 1240 del 1961, dettano nuove norme per il conseguimento del diritto a pensione privilegiata o per chiedere il riconoscimento dell'aggravamento delle minorazioni per le quali già è stato loro concesso il trattamento privilegiato.

L'articolo 13, analogo all'articolo 8 della citata legge n. 1240 del 1961, stabilisce che, in caso di ricovero, una parte della retribuzione per l'accompagnatore sia destinata all'Opera nazionale invalidi di guerra, la quale, con recente legge 5 maggio 1961, n. 423, ha assunto anche l'assistenza degli invalidi per servizio.

L'articolo 14 sana alcune sperequazioni determinatesi a causa della decadenza di termini nella quale sono incorsi alcuni invalidi per servizio non a conoscenza della possibilità loro offerta di richiedere la riclassificazione delle loro infermità e la concessione degli assegni di cura e di cumulo di infermità.

L'articolo 15 è conseguenza della citata legge 5 maggio 1961, n. 423, che estende agli invalidi per servizio l'assistenza dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e prevede disposizioni relative agli infermi di mente, già in atto per le altre categorie di invalidi assistiti dall'Opera, come detto nell'articolo 30 della legge n. 1240 del 1961.

L'articolo 16 equipara i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di guerra.

L'equiparazione, già di fatto riconosciuta, non è sancita però da una precisa norma legislativa analoga a quella prevista dall'articolo 7, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'«Opera nazionale per gli orfani di guerra».

Con l'articolo 17 si stabilisce che i benefici previsti dai precedenti articoli vengono concessi di ufficio, salvo che gli articoli stessi facciano espressa menzione, direttamente o per riferimento alla legislazione di guerra, alla necessità di presentare domanda alle Amministrazioni competenti.

L'articolo 18 prevede una spesa annua di lire 950 milioni, calcolata in base a dati statistici forniti dall'Associazione rappresentativa di categoria. Detta spesa, già prevista per l'esercizio 1963-64, sarà notevolmente

diminuita, per tale esercizio, in quanto taluni assegni, come chiaramente indicato nel precedente articolo 17, vengono concessi a domanda e decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, ovvero dal primo giorno del mese successivo agli accertamenti sanitari e di constatazione delle condizioni obiettive richieste per ottenere il beneficio.

All'onere sopra indicato si farà fronte con aumento di pari importo del capitolo citato che, per l'esercizio 1962-63, recava il n. 168.

La maggior entrata viene realizzata con l'applicazione di una modesta aliquota dello 0,30 per cento agli stipendi, aggi, paghe,

retribuzioni e pensioni, i quali sono già gravati da una ritenuta, variabile fra il 2 ed il 6 per cento, a norma della legge 7 luglio 1876, n. 3212, dell'articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, e del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.

In tal modo detta ritenuta, destinata un tempo al « fondo pensioni » dello Stato, divenuta poi entrata ordinaria a fondo Tesoro, viene utilizzata secondo la sua originaria destinazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2^a all'8^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1^a categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di 1^a categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Il trattamento previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato con le norme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.

ART. 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2^a all'8^a

categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo di quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno viene concesso, sospeso o revocato con le stesse norme previste per i mutilati ed invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di incollocamento, si esclude l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

L'assegno di incollocamento non è cumulabile con il trattamento di incollocabilità previsto dal precedente articolo 1, né con l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

ART. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2^a all'8^a categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile né sequestrabile, di pari importo di quello spettante agli invalidi di guerra quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno viene concesso, sospeso o revocato con le norme previste per i mutilati ed invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno, si esclude l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

L'assegno di previdenza non è cumulabile con il trattamento di incollocabilità previsto dal precedente articolo 1, né con l'assegno di incollocamento previsto dal precedente articolo 2, né con l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è sostituito dal seguente:

« A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare,

o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di lire 96.000 annue, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce numero 8 della 2^a categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 3^a alla 5^a e di annue lire 40.000 se si tratta di un'infermità ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di 1^a categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni ed inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finché duri tale inabilità ».

ART. 6.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 7.

Per gli invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non reversibile, in misura fissa di lire 180.000 annue.

L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma.

L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 8.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1^a categoria, compreso l'assegno complementare, nella misura di lire 180.000 annue, istituito con il precedente articolo 7, oltre l'assegno annuo di lire 36.000, a titolo di integrazione, per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine, di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, purchè la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

ART. 9.

È istituito un assegno integrativo, non reversibile, a favore degli invalidi titolari di pensione od assegno privilegiati ordinari di cui in appresso nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

a) per gli invalidi ascritti alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidità, di annue lire 120.000;

b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della tabella A, di annue lire 96.000;

c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 60.000;

d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 48.000.

L'assegno integrativo istituito con il presente articolo non è cumulabile con l'assegno di cura di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 4 della presente legge, ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 8 della sopra citata legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993.

ART. 10.

La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2^a categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera c) del precedente articolo.

Per ottenere la maggiore misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati devono fare apposita domanda.

ART. 11.

Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle competenti Autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione dal servizio. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci.

Le domande per conseguire il trattamento privilegiato di pensione sono ammesse senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite ai precedenti commi.

Sono abrogati l'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1^o maggio 1916, n. 497, ed il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

ART. 12.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario, il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la

domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

È abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

ART. 13.

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, è corrisposta all'invalido quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali nella misura di un quinto.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopra citato e dal comma precedente, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, darà comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

ART. 14.

In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine — stabilito dal 1° comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa.

Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

ART. 15.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati

ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile — assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423 — infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

ART. 16.

Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio, purché concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

ART. 17.

I benefici accordati con la presente legge sono concessi di ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1963.

ART. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 950 milioni annui, si farà fronte con la maggiore entrata sul capitolo n. 173 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, relativo alla ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni, ritenuta che viene maggiorata dello 0,30 per cento dal 1° luglio 1963, data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.